

**AUDIZIONI PRESSO LA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO  
(INDUSTRIA, COMMERCIO TURISMO) NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DDL 2469  
(LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)**

**Contributo di 2i Rete Gas S.p.A.**

Si ringraziano i Senatori della Commissione Industria, il Presidente Senatore Gianni Giroto, e i relatori, Senatori Paolo Ripamonti e Stefano Collina, per l'invito rivolto a 2i Rete Gas S.p.A. a fornire un proprio contributo scritto ai lavori della Commissione riguardo alla discussione del *“Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”*.

2i Rete Gas S.p.A. è il 2° operatore italiano nel settore della distribuzione gas naturale, controllato da F2i SGR S.p.A., maggiore società di gestione del risparmio indipendente a livello nazionale, e con ulteriori azionisti APG Asset Management e Ardian, altri primari fondi di investimento internazionali. 2i Rete Gas ha una quota di circa il 20% del settore e più di 4,5 mln di clienti allacciati alle proprie reti in oltre 2.300 Comuni italiani, in cui svolge un pubblico servizio importante come quello della distribuzione gas.

Con il presente intervento, nell'ambito dei lavori su un provvedimento che riguarda svariate tematiche concorrenziali e settori, si intendono portare all'attenzione della Commissione **alcuni elementi ritenuti utili per meglio focalizzare la tematica delle gare di affidamento del servizio di distribuzione gas per gli ambiti territoriali minimi (i c.d. “ATEM”)**, fatta ad oggetto dell'art. 4 dello schema di provvedimento di legge, fornendo al contempo piena disponibilità, ove ritenuto utile e opportuno, a fornire, nella forma ritenuta preferibile, eventuali dati o ulteriori contributi e informazioni riguardo alle considerazioni esposte in questa sede.

Con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 4, relativo alle concessioni di distribuzione del gas naturale, 2i Rete Gas ritiene opportuno segnalare la **necessità di promuovere attivamente e attuare l'intendimento contenuto nel PNRR**, secondo cui: *“in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale, occorre modificare la relativa disciplina normativa al fine di favorire il rapido ed efficace svolgimento delle gare da parte degli Ambiti territoriali minimi”*. Per rilanciare gli investimenti in questo importante settore per l'economia italiana, tenuto conto del processo di transizione ecologica e secondo una visione convergente di tutte le infrastrutture energetiche del Paese, occorre introdurre alcuni correttivi volti a velocizzare e snellire in maniera incisiva le procedure per l'affidamento del relativo servizio, rimuovendo gli ostacoli che sino ad oggi si sono palesati. Tali procedure competitive, previste - come noto - dal D.Lgs. 164/00 e regolamentate per ATEM dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale del 12 novembre 2011, n. 226 e altri provvedimenti collegati, dopo più di dieci anni scontano ancora un forte ritardo attuativo, visto che, ad oggi, le gare concluse riguardano solo 7 degli oltre 170 Ambiti Territoriali Minimi in cui risulta suddiviso il territorio nazionale.

In proposito si accoglie indubbiamente con favore l'iniziativa volta a cercare di porre fine a tale situazione di “stallo” con un intervento normativo - per quanto collocato nel più ampio ventaglio di misure previste dal Ddl in discussione. Si ritiene tuttavia che alcune delle disposizioni contenute nell'articolo 4 dello schema di provvedimento andrebbero opportunamente integrate e/o ne andrebbe valutata una possibile diversa declinazione, per rafforzarne e renderne più incisiva la portata.

- Relativamente alle disposizioni già presenti nell'art. 4 dello schema di Ddl e al fine di incentivare gli enti locali proprietari, in tutto o in parte, delle reti e degli impianti a promuovere proattivamente l'indizione delle gare, si ritiene in primo luogo **condivisibile** che sia **riconosciuta agli stessi enti locali la possibilità di cessione dei propri asset a valore industriale residuo (VIR)**, anziché a valore regolatorio (RAB). Ciò tenuto conto che la valorizzazione dei propri asset a VIR, valore più corretto e aggiornato (in quanto basato sull'effettiva consistenza degli impianti) e normalmente più elevato della RAB, costituirebbe un incentivo a procedere alla gara per gli enti locali proprietari che intendono far rilevare la propria rete dal gestore assegnatario.

Ovviamente in questo caso, anche per le reti di proprietà degli enti locali e come previsto nello schema di Ddl, deve essere applicata la medesima regolazione già stabilita per i gestori, in tema di verifica della differenza tra VIR e RAB e di suo riconoscimento tariffario.

Riguardo, peraltro, alla proposta che qualcuno ha avanzato nell'ambito delle audizioni in corso e volta a modificare l'attuale impianto normativo prevedendo il riconoscimento agli enti locali della quota tariffaria relativa all'ammortamento delle porzioni di impianto di proprietà pubblica, si coglie l'occasione per evidenziare di ritenere invece corretto che le disposizioni sulle gare gas di cui all'art. 4 dello schema di Ddl non abbiano contemplato e non contemplino simili previsioni. Ciò in quanto il Ministero, definendo a suo tempo l'impianto normativo delle gare, aveva individuato soluzioni equilibrate rispetto alle condizioni tecnico-economiche di affidamento del servizio, al fine di garantire la sicurezza e la qualità in riferimento all'intero impianto gestito e il suo adeguato mantenimento, comprese quindi le porzioni di proprietà dell'Ente locale (e con la quota di ammortamento che rappresenta una risorsa destinata a tale scopo). Il mantenimento dell'attuale previsione normativa sul trattamento economico degli ammortamenti trova quindi una giustificazione proprio nell'equilibrio delle condizioni di affidamento del servizio e dei rapporti tra gestore ed Ente proprietario ed un'ipotetica revisione della destinazione di tale quota, alterando il predetto equilibrio, richiederebbe necessariamente la revisione di altre disposizioni del D.M. 226/2011 per garantire la coerenza dell'impianto normativo.

Si ritiene, inoltre, che occorra favorire l'unitarietà della rete in capo al gestore, anche nella prospettiva di una possibile futura gestione delle diverse reti energetiche coordinata a livello territoriale e, in quest'ottica, non sembra razionale che i singoli Comuni mantengano la proprietà delle singole reti o loro porzioni, con un frazionamento della proprietà che, anche ai fini della manutenzione e sviluppo degli impianti, rappresenta un elemento di indubbia complessità che andrebbe certamente superato.

- Pienamente **condivisibile** si ritiene anche l'intento delle **disposizioni volte a semplificare le attività propedeutiche alla pubblicazione dei bandi**, come quelle relative alla **verifica degli scostamenti tra il valore di rimborso (VIR) e il valore delle immobilizzazioni nette (RAB)** da parte dell'Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (ARERA). In proposito si osserva, tuttavia, che la disposizione attualmente ipotizzata nell'art. 4 dello schema di Ddl rischia di non risultare incisiva e di produrre effetti molto poco rilevanti, in termini di effettiva riduzione del corrispondente carico di attività.

Per introdurre una reale semplificazione delle attività di verifica degli scostamenti VIR-RAB e, conseguentemente ridurre il carico di attività in capo all'ARERA, piuttosto che introdurre un'ulteriore differenziazione di casistiche dovrebbe forse essere valutata l'adozione di un'unica disposizione che stabilisca ad un **livello un po' più elevato le soglie oltre le quali si rende necessaria la verifica degli scostamenti** (ad esempio il **30% per lo scostamento VIR-RAB aggregato d'ATEM**, purché lo **scostamento per singolo Comune**, ove di dimensioni significative – ad es. oltre le 10 o 15 mila utenze – **non superi il 40 o 45%**), ferma restando la possibilità per l'ARERA di effettuare comunque verifiche a campione anche per i comuni per cui ricorrano condizioni al di sotto delle soglie sopra indicate.

L'impatto economico potenzialmente derivante da un innalzamento di tali soglie come quello indicato sarebbe infatti comunque molto limitato (anche considerando che il differenziale VIR-RAB è poi oggetto di sconto in gara) e solo in questo modo sarebbe possibile introdurre una reale semplificazione delle casistiche per cui non si rende necessaria la verifica dello scostamento VIR-RAB, ampliandone l'incidenza e la portata della norma ipotizzata, in modo da agevolare realmente la altrimenti gravosissima attività dell'ARERA e ferma restando - come detto - la possibilità per l'Autorità di effettuare comunque verifiche a campione anche per gli ATEM o i Comuni per cui ricorrano condizioni al di sotto delle soglie fissate.

- Ai fini di un'ulteriore semplificazione delle verifiche sul valore di rimborso, andrebbe prevista un'ulteriore disposizione che **affidi all'ARERA il compito di adeguare le procedure di verifica in modo che questa possa essere comunque eseguita anche qualora il valore di rimborso sia stato determinato con riferimento ad una data sino al terzo anno antecedente la data della verifica stessa** (in luogo dei 2 anni attualmente previsti). Può infatti capitare che, per effetto del dilatarsi delle tempistiche associate alle procedure di

pubblicazione dei bandi, il VIR determinato non sia più valido e che debba quindi essere di nuovo ricalcolato, con conseguente notevole perdita di tempo e dispendio di risorse per l'Ente locale e il sistema nel suo complesso.

- Sempre relativamente alle disposizioni già presenti nell'art. 4 dello schema di Ddl e alla luce dell'estrema, ben nota incertezza sull'evoluzione nel tempo del controvalore di titoli di efficienza energetica (TEE) o certificati bianchi (CB), si ritiene pienamente condivisibile la disposizione volta a rendere meno aleatoria, dal punto di vista della relativa entità economica, **l'offerta prevista all'art. 13 del D.M. 226/11** (circa il conseguimento da parte del gestore, negli anni di durata della concessione, **di TEE aggiuntivi a quelli derivanti dai propri obblighi su base nazionale** e attestanti risparmi di energia primaria nel territorio dell'ambito oggetto di gara), prevedendone una modalità applicativa che consente al gestore di **optare per la corresponsione agli enti locali di un importo pari al controvalore dei TEE offerti.**

Al fine di rendere più chiara e immediata l'applicabilità della disposizione dovrebbe tuttavia essere **specificata la modalità per determinare l'importo da versare esercitando tale opzione** (ad es. **assumendo l'ultimo valore, disponibile alla data di pubblicazione del bando, del contributo tariffario in euro/TEE stabilito dall'ARERA**), esplicitandone magari il mantenimento di destinazione ad iniziative di efficienza energetica da parte degli stessi enti locali. Tale disposizione, integrata con le precisazioni suggerite, contribuirebbe certamente a rendere più immediata l'applicabilità della disposizione previgente, mantenendo comunque la destinazione - qualificante - al finanziamento di iniziative di efficienza energetica su scala locale.

- Riguardo la previsione di cui al comma 3 dell'art. 4 dello schema di Ddl, che prevede la possibilità per l'Ente locale di sanzionare il gestore uscente, qualora questi non fornisca tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara entro un certo termine, si osserva che esiste già una specifica norma in proposito introdotta dall'art. 25, comma 7, del D.L. 1/2012 convertito con Legge n. 27/2012. Tale norma prevede infatti che qualora i concessionari e gli affidatari forniscano le suddette informazioni oltre il termine di 60 giorni dalla richiesta o diano informazioni false, il Prefetto, su richiesta dell'Ente locale, possa irrogare una sanzione (da minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000). Pertanto, al fine di evitare indebite duplicazioni di sanzioni e sovrapposizioni di norme, la previsione di cui al comma 3 dell'art. 4 dello schema di Ddl dovrebbe semplicemente richiamare, riguardo l'applicazione della sanzione, la disposizione già vigente.
- Con riferimento agli **investimenti offerti in sede di gara al di fuori del riconoscimento tariffario**, come disposizione aggiuntiva rispetto a quelle già previste dall'art. 4 dello schema di provvedimento di legge, si riterrebbe opportuna e necessaria una disposizione volta a definire **ragionevoli limiti massimi per i parametri A3 e A4 del disciplinare di gara tipo** (riguardanti i metri di rete per punto di riconsegna delle estensioni non previste nel Piano di Sviluppo). A tal proposito, nel testo del provvedimento in discussione, potrebbe essere prevista **l'assegnazione al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) del compito di stabilire detto limite.**

Oltre alle disposizioni già previste, auspicabilmente integrate come sopra indicato, si riterrebbe poi molto importante che con l'occasione di questo intervento fossero introdotte anche alcune ulteriori disposizioni utili a favorire il corretto dispiegarsi delle procedure competitive.

- Per una valutazione quanto più efficace possibile delle offerte presentate, si ritiene che sarebbe importante fosse stabilito che **i commissari di gara nominati dalla Stazione Appaltante debbano essere selezionati a partire da un elenco di esperti di comprovata esperienza nel campo della distribuzione del gas o dei servizi pubblici locali, da istituire con apposito decreto ministeriale.** Inoltre, a garanzia di sempre assoluta terzietà, dovrebbe essere anche previsto che, **qualora**, in relazione ad una specifica procedura di affidamento, **la Stazione Appaltante detenga una partecipazione o sia azionista di imprese che svolgono il servizio di distribuzione nei Comuni oggetto della procedura di affidamento o che partecipano alla gara, la Commissione di gara sia nominata da un ente terzo** (quale potrebbe ad esempio essere il MiTE).

- Allo scopo di non pregiudicare le onerose attività faticosamente effettuate ove le gare si siano già svolte, risulterebbe anche utile **fare** esplicitamente **salvi**:
  - gli **affidamenti d'ATEM che, in esito a gara, abbiano sottoscritto il contratto di servizio** al momento della entrata in vigore delle disposizioni;
  - le **gare per le quali sia già stato pubblicato il relativo bando**, pur non essendo ancora pervenuti all'aggiudicazione e alla successiva sottoscrizione del contratto di servizio.

Ciò, appunto, proprio al fine di evitare che l'introduzione di nuove norme possa più facilmente determinare la caducazione o il ritiro delle pur poche procedure avviate e in corso, con evidente effetto contrario agli intendimenti delle nuove norme stesse.

- Da ultimo, sarebbe certamente anche opportuno prevedere nell'arco di qualche mese dalla data di entrata in vigore della legge in discussione, che **il MiTE provveda ai conseguenti aggiornamenti dei criteri di gara di cui al DM 226/2011**, per adeguarli alle disposizioni di nuova introduzione e per eventuali ulteriori modifiche e integrazioni tecniche volte a facilitare lo svolgimento delle procedure di affidamento del servizio, riducendo la complessità della predisposizione di offerte tecniche per favorire un più rapido e parallelo svolgimento delle procedure di gara.

Nel ringraziare nuovamente i Senatori, il Presidente della Commissione e i relatori del disegno di legge per l'opportunità offerta, si rinnova l'auspicio che il presente provvedimento, tra le tante tematiche affrontate, possa costituire anche un'opportunità per il sistema energetico e, con particolare riferimento al settore della distribuzione gas, possa contribuire al rilancio delle procedure competitive di affidamento del servizio, obiettivo da tempo perseguito e che sino ad oggi ha visto un notevole ritardato nel suo conseguimento.

Si rimane ovviamente a disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore dettaglio o contributo ritenuto utile ai fini della discussione e successiva approvazione del provvedimento.